

REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl ⁽²⁾ è stato modificato più volte. In occasione di ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di detto regolamento, come previsto dal programma modulato di semplificazione allegato alla comunicazione della Commissione sulla strategia per la semplificazione del contesto normativo ⁽³⁾.
- (2) La ricaduta di cesio radioattivo a seguito dell'incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 ha investito numerosi paesi terzi. Sono stati registrati ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di contaminazione radioattiva nelle partite di alcuni tipi di funghi importati da vari paesi terzi.
- (3) Una ricaduta analoga ha interessato diverse parti del territorio di alcuni Stati membri.
- (4) Le foreste e le zone boschive costituiscono in genere l'habitat naturale dei funghi selvatici e tali ecosistemi tendono a conservare il cesio radioattivo in uno scambio ciclico fra suolo e vegetazione.

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ COM(2005) 535 def.

- (5) Di conseguenza, nel periodo trascorso dall'incidente di Chernobyl, è probabile che la contaminazione permanente dei funghi selvatici da parte di cesio radioattivo non sia diminuita e che per alcune specie sia anzi aumentata.

- (6) La Commissione ha effettuato nel 1986, e successivamente aggiornato, una valutazione dei possibili rischi per la salute umana derivanti da alimenti contaminati da cesio radioattivo. La valutazione dei possibili rischi è tuttora valida, tenuto conto del periodo radioattivo della sostanza in questione, e inoltre la tolleranza massima è sostanzialmente conforme a quella raccomandata dalla commissione del Codex Alimentarius.

- (7) In conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, gli Stati membri devono svolgere controlli dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

- (8) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾, ha istituito un sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sui rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi. Detto sistema deve applicarsi per analogia alla notifica di casi registrati di non conformità alle disposizioni in materia di tolleranze massime a norma del presente regolamento.

- (9) I provvedimenti presi sul territorio degli Stati membri derivano dagli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, dai provvedimenti comunitari in materia e dalle misure nazionali di controllo, che nel complesso, in termini di equivalenza dei risultati, sono uguali a quelli previsti dal presente regolamento. La Commissione adotta tutte le misure atte a far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi in materia. In particolare la Commissione ha rivolto agli Stati membri, il 14 aprile 2003, una raccomandazione sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 55.